



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email [protbelvedere@tiscali.it](mailto:protbelvedere@tiscali.it) sito web [www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it)

## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA contingibile e urgente N. 29

#### *IL SINDACO*

**VISTO** il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;

**VISTO** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 e richiamati integralmente i contenuti, nonché quelle successive di chiusura di alcuni Comuni;

**VISTE** le funzioni e i poteri in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

**VALUTATA** la necessità di porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il contenimento della diffusione di "COVID- 19" impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, che ha ormai considerato l'epidemia COVID-19 una pandemia;

**VISTO** il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto "CuraItalia", ai quali deve farsi riferimento;

**VISTO** il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

**VISTE** le note Ministeriali e prefettizie;

**RITENUTO NECESSARIO** provvedere in quanto i contagi hanno raggiunto alcuni paesi vicini e che gli appelli già emanati per restare in casa vengono in parte disattesi;

**RICHIAMATE** le precedenti Ordinanze sindacali in materia, da ultimo, le n° 26 e n° 28 del 18/03/2020, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;

**VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 12 del 20 marzo 2020**, da intendersi qui trascritta e riportata, che indica nuove e diverse disposizioni, alle quali è fatto obbligo adeguarsi.

#### **ORDINA**

##### **con decorrenza immediata, salvo successive indicazioni di diverse date**

1. Sino alla data del 25 marzo 2020, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (come da Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020).
2. Sino alla data del 25 marzo 2020, sono chiusi gli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande posti all'interno delle aree di servizio e rifornimenti di carburante (come da Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020).
3. Sino alla data del 3 aprile 2020, ogni e qualsiasi attività esercitata su tutto il territorio comunale, sarà chiusa per le ore 15,00, fatta eccezione per esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e farmacie, per i quali l'orario di chiusura rimane fissato per le ore 19,00 (preferibilmente, nell'orario compreso tra le ore 15,00 e le 19,00, per le consegne a domicilio);
4. Sino alla data del 3 aprile 2020, è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

*Si avverte che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza, sarà punito ai sensi dell'art 650 c.p.*

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute.

Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

### **AVVERTE**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Dalla Residenza Municipale, li 21/03/2020.



IL SINDACO  
Dott. Vincenzo CASCINI